



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

## Ufficio delle Dogane di Ferrara

# Benefici sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto

**Relatore:** Simona Palazzi  
**Ferrara, 16 settembre 2014**

# INDICE

## 1. L'agevolazione fiscale

- **Genesi ed evoluzione normativa**

## 2. Modalità di fruizione

- **La dichiarazione**
- **Rimborso/compensazione**

## 3. Controlli, violazioni e sanzioni

## - La Carbon Tax

In Italia...

E' stata introdotta con l'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23/12/98, n. 448 (Legge Finanziaria 1999).

**Essa decorreva dal 16/01/99 al 31.12.04** poiché dal 01.01.05 inapplicabile per incompatibilità con le disposizioni comunitarie sui livelli minimi di tassazione (ex art. 7, par. 2, Direttiva 2003/96/CE), definitivamente abrogata dal 01.01.06 (ex art. 1, comma 112, della legge n. 266/05).

Il beneficio ha avuto effetto dal 16.01.1999, data di decorrenza del DPCM 15.01.1999. La lettera e) del comma 10 art. 8 della L. 448/98 è stata poi soppressa con decorrenza 1° gennaio 2006, (comma 112 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria per il 2006).

L'agevolazione in questione è stata applicabile solo fino al 31.12.04 poiché, con l'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/96/CE, è venuta meno, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la possibilità di assoggettare il "gasolio commerciale" (impiegato per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto) ad un livello di tassazione inferiore all'aliquota di accisa minima comunitaria e comunque inferiore a quello vigente a livello nazionale al 1° gennaio 2003 (valori di accisa coincidenti e pari entrambi ad € 403,21391 per 1.000 litri).

Quest'agevolazione, inserita nell'ambito di una serie di misure compensative, si prefiggeva la *"riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate"* e veniva applicata mediante uno **"sconto fiscale"** in misura pari all'incremento dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione per l'anno di riferimento (1999).

L'agevolazione, inizialmente prevista solo per l'autotrasporto effettuato per conto terzi, con la modifica apportata dall'art. 7, comma 15, della legge 23/12/99, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e decorrente dal 16.01.99, fu estesa anche alle imprese esercenti l'attività di trasporto per conto proprio.

I servizi di autotrasporto di cose

Con il **D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277** fu emanata la norma regolamentare che disciplinava l'applicazione del beneficio in questione.

La Carbon Tax sarebbe dovuta entrare a pieno regime nel 2005 e nell'arco di sei anni doveva essere stata applicata, **apportando aumenti progressivi e graduali alle accise su alcuni prodotti energetici.**

Ci fu comunque la scelta strategica del legislatore di mantenere invariata la pressione fiscale complessiva (art. 8, comma 2, della Legge n. 448/98).

Infatti, come tutte le misure fiscali ambientali anche la Carbon Tax è un tributo che aveva come obiettivo non l'aumento del gettito complessivo, bensì quello destinato ad attività di tutela ambientale e quindi tale misura fiscale aveva una funzione redistributrice. Le entrate derivanti dall'introduzione della Carbon Tax erano destinate a compensare varie riduzioni di oneri.

Pertanto, a fronte della programmazione nel tempo di una serie di aumenti delle aliquote di accisa sugli oli minerali disposti dall'art. 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448/98 (in misura più rilevante per i prodotti più inquinanti), ed al fine di rispettare la suddetta invarianza della pressione fiscale, furono previste alcune **misure fiscali compensative.**

Una di queste misure compensative fu rappresentata proprio dalla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di **massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate**, tendente sostanzialmente a neutralizzare gli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione nel particolare settore dell'autotrasporto di merci su strada.

## IL D.P.R. 277/2000 IN DETTAGLIO

### **Art. 1 – Riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di autotrasporto merci**

(in vigore dal 11 Ottobre 2000)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 15, della Legge n. 488/1999 (Legge finanziaria), relativamente alla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci stabilisce le modalità di fruizione del credito:

- Compensazione**
- Rimborso in denaro**

### **Art. 2 – Credito e formazione del reddito imponibile**

(in vigore dal 11 Ottobre 2000)

Il credito derivante dalla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività d autotrasporto merci non concorre alla formazione del reddito imponibile.

# IL D.P.R. 277/2000 IN DETTAGLIO

(in vigore dal 11 Ottobre 2000)

## Art. 3 – Contenuto della dichiarazione da presentarsi presso l'Ufficio delle Dogane

(in vigore dal 29 Aprile 2012)

Al fine di ottenere il beneficio di cui all'art. 1, gli esercenti l'attività di autotrasporto devono presentare, all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, **entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare**, apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 47e 48 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA').

La dichiarazione deve contenere:

- 1.I dati identificativi della ditta (Frontespizio);
- 2.I dati identificativi degli automezzi per i quali si richiede il beneficio (targa, titolo di possesso), i litri consumati/acquistati per ogni singolo automezzo ed i chilometri percorsi (rilevati da cronotachigrafo) nel periodo per il quale viene richiesto il beneficio (Quadro A-1);
3. I dati relativi titolarità di depositi o distributori privati di carburante utilizzati per il rifornimento degli automezzi per i quali è richiesto il beneficio (Quadro B);
- 4.I dati identificativi degli eventuali automezzi, non rientranti nel beneficio, che si riforniscono presso il distributore privato di carburante (Quadro C).

## **Art. 4 – Controllo delle dichiarazioni**

(in vigore dal 24 gennaio 2012)

L'Ufficio delle Dogane, ricevuta la dichiarazione:

1. Ne controlla la regolarità entro 30 giorni;
2. Qualora vengano riscontrate irregolarità, invita l'interessato ad integrare la dichiarazione, entro 45 giorni, dalla data di ricezione della comunicazione;
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione o della documentazione integrativa, emette l'attestato.

Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, ovvero dalla data di trasmissione della documentazione richiesta dall'Ufficio, senza che l'Ufficio abbia emesso il titolo di credito (ATTESTATO) vige il «silenzio-assenso», per il quale il dichiarante può utilizzare il credito in compensazione.

Il credito può essere utilizzato **in compensazione** entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'eventuale eccedenza, non utilizzata entro il predetto termine, può essere richiesta a rimborso, **a pena decadenza**, entro i sei mesi successivi a tale anno.

# PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

Ufficio delle Dogane

Controllo regolarità

30 GIORNI

**REGOLARE**

**IRREGOLARE**

Richiesta Documentazione Integrativa

**ENTRO 45 GIORNI**

Interruzione termini

Esame documentazione integrativa

30 GIORNI

**ATTESTATO**

**SILENZIO – ASSENSO:** Dopo 60gg (*quindi dal 61° giorno*) dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'U.D. competente, ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego o l'attestazione del credito spettante, l'istanza si considera accolta ed il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 de ID.L.vo241/1997.

In considerazione dell'aumento dei costi del gasolio uso carburazione con conseguenti difficoltà di concorrenza per le aziende del settore, nel 2000 fu introdotto un **ulteriore meccanismo agevolativo (D.L. 26 settembre 2000, n. 265** – convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343) il quale prevedeva la "Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione" riconoscendo un credito di imposta, rapportato al quantitativo di gasolio consumato dagli autotrasportatori con **veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.**

In merito alle nuove caratteristiche per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci ed alle nuove categorie di soggetti beneficiari interessate, si precisa che avevano diritto all'agevolazione relativa alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio autotrazione **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;**

nonché:

- Gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs n. 422/97 e relative leggi regionali di attuazione;
- Le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge n. 1822/1939, al reg. (CEE) n. 684/92 e succ. mod., ed al citato D.Lgs n. 422/97;
- Gli esercenti il servizio di taxi (N.B. – L'agevolazione per questa tipologia di esercenti è stata soppressa in seguito, con la conversione in legge del medesimo D.L. n. 265/00 );
- Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (es. per macchinari battipista o "gatti delle nevi").

L'agevolazione prevista "provvisoriamente" dal predetto D.L. n. 265/00 per il periodo dal 01.09.00 al 31.12.00, sarà invece continuamente prorogata semestralmente o annualmente fino al 31.12.04 e decadrà definitivamente dal 1° gennaio 2005 poiché non più riproposta.

Con il **D.L. 21.02.05, n. 16**, convertito nella legge 22.04.05, n. 58 (art. 1, comma 9), venne disposto invece, con decorrenza dal 22.02.05, l'aumento delle aliquote di accisa, oltreché della benzina, anche del gasolio carburazione (da € 403,21391 ad € 413,00 per 1.000 litri, con un incremento di € 9,78609 per 1.000 litri).

Il predetto D.L. 21.02.05, n. 16 (art. 1, comma 10) stabilì, inoltre, che il disposto incremento dell'accisa per il gasolio carburazione (pari ad € 9,78609 per 1.000 litri), venisse rimborsato nei confronti dei seguenti soggetti:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/97 e relative leggi regionali di attuazione;

- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge n. 1822/1939, al reg. (CEE) n. 684/92 e succ. mod., ed al citato D.Lgs n. 422/97;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Quest'ultima disposizione (D.L. n. 16/2005), non è stata, come nel caso del D.L. n. 265/00, un'agevolazione strutturale legata alla "filosofia" della Carbon Tax, quanto piuttosto un'agevolazione a carattere congiunturale, prevista per periodo e consistente in una riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dai predetti soggetti, che riprende le condizioni e modalità già stabilite dal decaduto D.L. n. 265/00;

Anche la suddetta nuova disposizione agevolativa si applica secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 09.06.00 n. 277.

L'art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come "commerciale" il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, **aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.**

L'art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva **consentiva, fino al 1° gennaio 2008**, alla Repubblica italiana di applicare, **in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 sopra citato**, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata, **un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.**

I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Pertanto, nelle more della suddetta pronuncia, gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, non possono essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.**

### **ATTUALMENTE...**

In attuazione dell'art. 61, comma 4, del **D.L. n. 1/2012**, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura attuale del beneficio riconoscibile è pari a € **216,58609 per mille litri di prodotto**, in relazione ai consumi effettuati dal 1 marzo 2014 a tutt'oggi.

Sempre in base all'art. 61, comma 4, del citato D.L. 24.01.12, n. 1, il rimborso di tutti gli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio carburazione ai soggetti interessati è stato reso a carattere fisso e "strutturale".

**Pertanto...**

Ad oggi i beneficiari dell'agevolazione sono:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CLE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997; (compresi tutti soggetti pubblici e privati che svolgono l'attività di trasporto scolastico sulla base di apposita licenza comunale);
- d) gli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

**In riferimento alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, occorre sottolineare che sono ricomprese fra le attività agevolate, oltre a quelle di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 422 del 1997 (servizi di linea di trasporto di merci e persone che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3 del Decreto), anche le attività di trasporto relative ai "servizi minimi" indicati nell'articolo 16 dello stesso Decreto.**

I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini ed i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
- d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

Gli automezzi ed autoveicoli agevolati utilizzati da parte di tutti i citati soggetti beneficiari, possono essere:

- posseduti a titolo di proprietà
- locati con facoltà di acquisto (leasing)
- locati senza conducente.

## 2. Modalità di fruizione

Per ottenere il beneficio, gli esercenti aventi titolo presentano al competente Ufficio dell' Agenzia delle Dogane un' apposita dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al **D.P.R. n. 277/2000**;

Dal 2012 la suddetta dichiarazione passa dalla frequenza annuale a quella trimestrale;

Per la prima volta nel settore delle agevolazioni accise viene previsto l' istituto del silenzio-assenso quale modalità di perfezionamento del provvedimento nonché di legittima formazione dell' assenso alla richiesta oltreché di maturazione del credito (se si richiede la compensazione).

Riguardo alle modalità di fruizione del credito viene stabilita, oltre alla possibilità di rimborso in denaro, anche la compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs n. 241/97, mediante Mod. F24, con codice tributo 6740;

Per ottenere il rimborso dell'importo sopra evidenziato (per il 1° trimestre 2013), ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti beneficiari presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000), entro il termine del 30 aprile 2013 (cioè entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare).

**Il predetto termine è ordinatorio e non perentorio.** La legge n. 44/2012 ha disposto una modifica all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 277/2000, eliminando la previsione della decadenza come sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il mese successivo al termine del trimestre solare di riferimento.

Eliminazione della dicitura "... a pena di decadenza..."

Quindi, la presentazione tardiva della dichiarazione non preclude il riconoscimento del rimborso (al riguardo vale, invece, il termine generale di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del Testo Unico delle Accise, come di seguito specificato).

Inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, c. 3, del D.P.R. n. 277/2000), verrà determinato in base alla data di riconoscimento del credito stesso, per effetto del formarsi del silenzio-assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane (e la compensazione dovrà avvenire perentoriamente entro il 31/12 dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto).

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 sopra menzionato, ad esempio, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2012 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro del credito residuo non compensato, che dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2015.

Esempio:

Presentazione della dichiarazione inerente i consumi relativi al primo trimestre 2012 oltre il termine ordinatorio del 30 aprile 2012 (es. il giorno 18 aprile 2013), con richiesta di compensazione del credito d'imposta:

-il credito sorto potrà essere utilizzato in compensazione perentoriamente entro il 31.12.2013;

-da tale data decorrono i previsti sei mesi concessi per chiedere eventualmente il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze non compensate (quindi, anche in questo caso, perentoriamente, entro il 30.06.2014).

## Schema dei termini di compensazione di cui all'esempio precedente

Presentazione ordinaria:  
dal 1° aprile 2012 al  
30 aprile 2012

Dichiarazione  
Primo Trimestre  
2012

Compensazione entro :  
Il 31 dicembre 2013

Eventuale richiesta di  
rimborso in denaro per  
ecced. non compensate:  
entro il 30 giugno 2014

Dichiarazione  
presentata invece il  
18 aprile 2013

È il caso però di precisare che per la presentazione della dichiarazione è vigente il termine di decadenza biennale, a valenza generale e fissato dall'art. 14 comma 2, del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. n. 504/1995, che decorre dal primo giorno utile in cui il rimborso avrebbe potuto essere richiesto .

Quindi, nell'esempio precedente, dal 01 aprile 2012 poteva essere richiesto il rimborso, e da tale data decorre, pertanto, il termine di decadenza biennale.

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del citato art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti medesimi, derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 53 sopra richiamato.

## Presentazione della dichiarazione

L'istanza va presentata al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

In dettaglio:

- per le imprese nazionali, l'Ufficio competente è quello nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative;
- per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio competente è quello nel cui ambito territoriale è situata la sede di rappresentanza;
- per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla presentazione della predetta dichiarazione, l'Ufficio competente è l'Ufficio delle Dogane di Roma 1.

Natura → dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15, attualmente disciplinata dall'art. 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.lgs. 28/12/2000, n. 443 e nel D.P.R. 28/12/2000, n. 444, approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Ne consegue una forte semplificazione nella predisposizione del documento da presentare per ottenere il beneficio fiscale, per contro, bilanciata da una maggiore responsabilità circa i dati dichiarati dal sottoscrittore.

Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co.2, D.P.R. n. 277/2000)

### DATI DELL'IMPRESA (**frontespizio**)

- Sede legale e amministrativa
- Codice fiscale/partita IVA
- Generalità del titolare/rappresentante legale/negoziale
- Attività di trasporto per conto terzi o in conto proprio
- Codice attività ISTAT dell'impresa
- Denominazione dell'impresa
- Impresa nazionale/comunitaria
- Estremi iscrizione albo/licenza nazionale/comunitaria
- Eventuale titolarità di distributore privato di carburanti con indicazione dell'eventuale licenza fiscale

Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 3 e 6, D.P.R. n. 277/2000)

**DATI CONTABILI (quadro/i A + frontespizio)**

- Numero e targhe autoveicoli di massa massima complessiva  $\geq 7,5$  ton.
- Dati delle fatture di acquisto di gasolio con riferimento alle targhe dei veicoli
- Quantità di litri di gasolio consumati per il quale si chiede il rimborso
- Importo del rimborso.

Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 4, D.P.R. n. 277/2000)

### DATI CONTABILI

Eventuale presenza di un distributore interno (**quadri B e C**)

- Attestazione che il gasolio custodito nel deposito del distributore è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli automezzi per i quali compete il beneficio, ovvero, anche per il rifornimento di altri automezzi propri;
- Elenco delle forniture di gasolio al distributore, completo dei dati relativi alle fatture di acquisto;
- In caso di impiego "promiscuo" del distributore interno, elenco completo dei dati identificativi (targhe/matricole) degli automezzi non aventi diritto al beneficio che si sono riforniti dallo stesso distributore.

Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3,co.5, D.P.R. n. 277/2000)

DATI CONTABILI (frontespizio)

- Modalità prescelta di fruizione del credito: compensazione con F-24, oppure rimborso in denaro;
- Impegno a presentare a richiesta dell'Ufficio i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.

Elementi da indicare nella dichiarazione (art. 3, co. 6 e 7, D.P.R. n. 277/2000)

### **ALLEGATI**

- Copia dei certificati di immatricolazione (in caso di proprietà) e anche dei contratti di leasing/nolo (in caso di leasing/nolo), ma solamente nel caso in cui essi non siano già stati presentati dalla medesima impresa in una precedente dichiarazione per la richiesta del beneficio fiscale;
- Copia del documento di identità del titolare/rappresentante legale/negoziale, sottoscrittore della dichiarazione.

## Impiego della modulistica

Con il fax prot. n. 3705.00/VI del 15.6.2000 sono stati anticipati i contenuti di maggior rilievo e talune modalità operative concernenti il decreto di disciplina dell'agevolazione fiscale in favore degli esercenti le attività di trasporto merci, poi confermato nella circolare n. 125/D del 20/06/2000. Inoltre, l'Agente delle Dogane per facilitare gli operatori, tenuto conto dei molteplici elementi che devono essere riportati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ha proposto nel 2000 uno schema che, in seguito, evolvendosi, diverrà l'attuale modello di dichiarazione.

## Impiego del *software* per la redazione della dichiarazione

(nota prot. n. 35204 del 27/03/2014)

Nel 2001, l'Agazia delle Dogane mette a disposizione un apposito *software* da utilizzare per la redazione della dichiarazione periodica. L'impiego di tale *software* non va confuso con l'eventuale modalità di presentazione telematica della dichiarazione, possibile solo a decorrere dal 3 maggio 2010, ma che rappresenta invece il suo logico complemento.

L'impiego del *software*, quindi, facilita sia la compilazione da parte dell'utente, prevedendo dei controlli e calcoli automatici e minimizzando la possibilità di commettere errori e/o omissioni, sia l'acquisizione dei dati e l'emanazione del provvedimento di riaccredito da parte dell'Ufficio.

## Composizione della dichiarazione

**Frontespizio:** contiene l'indicazione del periodo temporale di riferimento; i dati dell'impresa e del suo legale rappresentante/titolare; il riepilogo dei dati contabili; la modalità di fruizione del beneficio; gli allegati alla dichiarazione; l'impegno a presentare, a richiesta dell'Ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati; la data e la firma del sottoscrittore;

**Quadri An:** il quadro A , unico se non vi sono state variazioni di accisa sul gasolio nel periodo cui si riferisce la dichiarazione, altrimenti replicato in A1/A2, ecc, contiene l'indicazione degli automezzi aventi diritto al beneficio e, per ciascuno di essi vanno riportati: titolo di possesso (proprietà/leasing/nolo); data di inizio e fine possesso; numero fatture/schede carburanti; litri consumati; Km registrati a fine periodo; importo del beneficio fiscale.

## Composizione della dichiarazione

**Quadro B:** *da compilare solo se l'impresa è dotata di un proprio distributore di carburanti.*

Contiene l'indicazione se tale distributore viene utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli automezzi aventi diritto al beneficio fiscale riportati nei quadri A, oppure anche per altri impieghi.

Se l'impianto ha una capacità superiore a mc. 10, deve essere indicata la licenza fiscale (es. TNY00000X) rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane, altrimenti la sua capacità e l'esatta ubicazione (provincia, comune e indirizzo).

In entrambi i casi vanno indicati i dati relativi ai rifornimenti del distributore: numero delle fatture; litri di gasolio fatturato e importo delle fatture.

## Composizione della dichiarazione

**Quadro C:** *da compilare solo se nel precedente quadro B è stato indicato che il proprio distributore di carburanti viene utilizzato, oltre che per il rifornimento degli automezzi aventi diritto al beneficio fiscale riportati nei quadri An, anche per altri impieghi.*

Vanno riportati tutti gli automezzi (ed eventualmente altri tipi di macchine), non aventi diritto al beneficio fiscale, che vengono riforniti dal distributore interno: targa (o n. di matricola); tipo di autoveicolo (o macchina) date di inizio e di fine possesso.

## Composizione della dichiarazione

### Legenda:

Il modello della dichiarazione, nella versione *Excel*, dispone infine di una *legenda* utile alla compilazione manuale del frontespizio e di tutti i quadri di cui si compone la dichiarazione stessa.

### N.B:

la versione *Excel* della dichiarazione va comunque utilizzata solo per una preventiva visualizzazione e/o stampa del modello.

## Compilazione della dichiarazione attraverso l'apposito *software*

La lettura del "Manuale utente" (*pdf*) ed eventualmente dei fogli di lavoro "Specifiche generali" e "tracciato record" del file *Excel*, facilita sia l'installazione del pacchetto *software*, sia la compilazione della dichiarazione.

L'impiego del *software*, rende dunque superfluo l'uso del modello di dichiarazione nella versione *Excel*. Anche gli elementi utili contenuti nella *legenda* sono ampiamente riportati nel foglio "tracciato record". Inoltre, l'utente viene automaticamente orientato e facilitato dal programma verso la corretta compilazione dei dati, specie in presenza di un numero elevato di automezzi.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Frontespizio

In caso di titolarità di licenza sia c/terzi che c/proprio, per ciascun periodo, va presentata una sola dichiarazione, indicando la licenza di trasporto per conto terzi.

Per quanto concerne gli allegati, va sempre allegata copia del documento di identità valido del sottoscrittore, salvo che nel caso di trasmissione telematica della dichiarazione.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche frontespizio

Allegati (continua): I titoli di possesso (certificati di immatricolazione/contratti leasing/nolo) degli automezzi nuovi (data di inizio del possesso posteriore rispetto all'inizio del periodo della dichiarazione) vanno allegati alla dichiarazione solo in fase di prima istanza. Qualora vengano acquistati successivamente nuovi automezzi, i titoli di possesso di questi ultimi dovranno essere allegati alla dichiarazione nella quale sono stati indicati.

**N.B.** tutti i titoli di possesso che vengono allegati alla dichiarazione devono riportare le revisioni aggiornate.

In caso di trasmissione telematica della dichiarazione, considerata l'attuale impossibilità di allegare *file* aggiuntivi, si consiglia di effettuare tale invio separatamente a mezzo di posta elettronica certificata.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

Le fatture, che si ricorda sono obbligatorie nel caso di trasporto merci (e quindi solo per i mezzi aventi massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.) da indicare in numero sono solo quelle relative ai rifornimenti effettuati, per ciascun automezzo, presso distributori stradali. Esse, inoltre, per dare titolo al beneficio fiscale devono necessariamente riportare il numero di targa degli automezzi.

Le fatture che, eventualmente, si riferiscano a rifornimenti (presso distributori stradali) di più automezzi, devono essere replicate per ciascuno di essi.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

Le targhe degli automezzi vanno riportate senza applicare alcuno spazio tra lettere e numeri e viceversa. In ogni caso, l'indicazione di una targa con l'inserimento di eventuali spazi tra lettere e numeri, che nella precedente dichiarazione era stata digitata senza alcun spazio (e viceversa), viene rilevata dal *software* come un automezzo nuovo.

Se l'automezzo è posseduto per l'intero periodo cui si riferisce la dichiarazione (ad esempio era già presente in una precedente dichiarazione e lo sarà anche nella prossima), il *software* pre-inserisce automaticamente le date di inizio e fine del possesso coincidenti con inizio e fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Tali dati possono poi essere modificati manualmente.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: si tratta del dato più importante e critico, poiché direttamente connesso con l'entità del beneficio spettante. Per la corretta indicazione di tale dato, da indicare per ciascun automezzo che possiede i requisiti previsti, bisogna tenere conto dell'eventuale presenza di un distributore interno e, in caso affermativo, dei nuovi criteri di imputazione dei relativi consumi, come specificato nella nota prot. 45963 del 20 aprile 2012 dell'Agenzia delle Dogane, reperibile sul sito internet dell'Agenzia.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: se non esiste alcun distributore interno all'impresa, e quindi i rifornimenti sono stati effettuati tutti presso distributori stradali, i quantitativi di gasolio, di norma, sono quelli riferibili alle fatture di acquisto del carburante rilasciate dalle società petrolifere.

L'emissione della fattura è sempre obbligatoria nel caso di trasporto merci, mentre le "schede carburante" sono ammesse, in alternativa, solo per l'attività di trasporto persone.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: per ciascun automezzo andranno sommati i quantitativi di gasolio che ciascuna fattura riporta per tale automezzo, relativamente ai rifornimenti effettuati nel trimestre corrispondente alla dichiarazione.

In caso di fatture emesse in modo differito rispetto alla data di rifornimento, e non ancora disponibili al momento della presentazione della dichiarazione, l'indicazione del numero esatto delle fatture potrà essere comunicato successivamente alla presentazione della dichiarazione, ma entro la decorrenza prevista per la presentazione della dichiarazione trimestrale successiva.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: nei quantitativi di gasolio che possono godere del beneficio fiscale rientrano eventualmente anche le quote di gasolio, oggetto di rifornimento, utilizzate per particolari scopi da determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad esempio, furgoni frigoriferi, betoniere e altri mezzi similari che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali (cfr. punto D della nota prot. 45963 del 20 aprile 2012 dell’Agenzia delle Dogane).

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all'impresa: va innanzitutto tenuto conto del nuovo criterio di imputazione dei consumi, come chiarito nella nota prot. 45963 del 20 aprile 2012 dell'Agenzia delle Dogane.

Considerata la stretta relazione tra il momento del rifornimento del carburante, l'onere fiscale sopportato dall'acquirente e, quindi, l'entità del beneficio riconoscibile, ai fini della corretta imputazione temporale del beneficio fiscale, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri B e An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all'impresa: poiché le fatture ed anche i documenti di accompagnamento del gasolio acquistato, e introdotto nella cisterna collegata al distributore, non possono riportare l'annotazione delle targhe degli automezzi, il totale dei litri di carburante fatturato, da riportare nel Quadro B, anche se non ancora, in tutto o in parte, effettivamente consumato va poi complessivamente o parzialmente ripartito, pro-quota, per ciascuno degli autoveicoli aventi diritto al beneficio fiscale al quale è destinato, e quindi riportato nei Quadri An.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all'impresa e di automezzi/macchine che non rientrano nel beneficio fiscale ma che si riforniscono ugualmente da tale distributore (da indicare nello specifico quadro C): per ciascuna fattura dovrà essere ripartita la quota di carburante, anche se non ancora consumata, corrispondente ai soli automezzi che possiedono i requisiti per accedere all'agevolazione; le singole quote di carburante, se non ancora effettivamente consumate, dovranno essere calcolate *"sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo"* (cfr. punto C della nota prot. 45963 del 20/4/2012) .

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all'impresa e contestuale assenza di rifornimenti effettuati esternamente presso distributori stradali: una volta stabilite le singole quote di gasolio attribuibili a ciascun automezzo rientrante nel beneficio fiscale, esse andranno riportate nei quadri An, in corrispondenza di ogni automezzo.

In tal caso nei quadri An non dovrà essere riportato alcun numero di fatture.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo - Presenza di un distributore interno all'impresa e contestualmente di rifornimenti effettuati esternamente presso distributori stradali: una volta stabilite le quote di gasolio attribuibili a ciascun automezzo rientrante nel beneficio fiscale prelevate o prelevabili dal distributore interno, ad esse andranno aggiunti i quantitativi di gasolio dei rifornimenti effettuati presso i distributori stradali e le somme complessivamente riportate nei quadri An, con riferimento a ciascun automezzo. In tal caso nei quadri An dovranno essere riportate, in corrispondenza di ciascun automezzo, solo le fatture riferite ai rifornimenti presso i distributori stradali.

## Compilazione della dichiarazione

### Quadri An –Frontespizio

I quantitativi di gasolio consumati per ciascun automezzo: i quantitativi di gasolio consumati indicati in corrispondenza di ciascun automezzo, riportati nei quadri An, vengono automaticamente sommati, e la somma riportata automaticamente nel riepilogo dei dati contabili presente poi sul Frontespizio. Tuttavia nel quadro dei dati contabili è possibile modificare a piacimento il dato riepilogativo dei litri consumati; il *software* si limiterà ad avvisare: *"il totale litri e/o il totale importo digitato sono differenti da quelli calcolati sul Quadro A"*.



## Compilazione della dichiarazione

### Quadri An –Frontespizio

Gli importi del beneficio fiscale relativo a ciascun automezzo: gli importi del credito corrispondenti ai quantitativi di gasolio consumati da ciascun automezzo, da riportare nei quadri An, vengono calcolati automaticamente dal *software* sulla base dell'aliquota applicabile nel periodo cui si riferisce il Quadro An. Tuttavia è possibile modificarne il valore sovrascrivendo un importo diverso.

La somma dei crediti di tutti gli automezzi, per tutti i Quadri An, viene effettuata e riportata automaticamente nel riepilogo dei dati contabili presenti poi sul Frontespizio. Tuttavia nella schermata dei dati contabili è possibile modificare a piacimento il dato riepilogativo dell'importo a credito; il *software* si limiterà ad avvisare: *"il totale litri e/o il totale importo digitato sono differenti da quelli calcolati sul Quadro A"*.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Quadri An

I chilometri percorsi per ciascun automezzo: in caso di variazione di aliquote di accisa sul gasolio nel trimestre di riferimento, dovranno essere compilati più Quadri A, ad esempio: A1, A2, A3; in tal caso, nella colonna relativa ai Km percorsi di tutti i quadri, andranno riportati i chilometraggi rilevati direttamente dai contachilometri dei rispettivi automezzi alla chiusura del trimestre di riferimento; non devono quindi essere riportate le distanze percorse nel trimestre cui si riferiscono i consumi di gasolio aventi diritto al beneficio fiscale, né i chilometraggi registrati nelle date intermedie ove eventualmente sono avvenute le variazioni di imposta.

## Compilazione della dichiarazione – principali casistiche

### Frontespizio

Completamento della dichiarazione: qualora non si intenda utilizzare la trasmissione telematica della dichiarazione attraverso il servizio EDI, la dichiarazione stessa dovrà necessariamente essere stampata utilizzando l'apposita funzione del *software*. Ottenuta la stampa, dovranno quindi essere apposte manualmente, negli spazi allo scopo riservati, la data di redazione e la firma del dichiarante.

La dichiarazione composta da Frontespizio, Quadri An, eventuali Quadri B e C, copia del documento di identità valido del dichiarante ed eventuali copie dei titoli di possesso relativamente ai nuovi automezzi, dovrà quindi essere materialmente spedita o comunque fatta recapitare all'Ufficio delle Dogane competente, unitamente al supporto (CD-ROM/DVD/Penna USB) contenente il *file* della dichiarazione.

## Formazione del provvedimento finale – art. 4 del D.P.R. n. 277/2000

Provvedimento espresso: ricevuta la dichiarazione l'Ufficio, entro 30 gg. dal ricevimento ne controlla la regolarità (c.d. esame a vista), invitando l'interessato, nel termine di 45 gg. dalla data di comunicazione, ad integrare la dichiarazione con gli elementi e la documentazione mancante. Inoltre, entro 60 gg. dal ricevimento della dichiarazione o degli elementi inviati successivamente determina l'importo, emettendo formale provvedimento (salvo invece il concretizzarsi del silenzio-assenso).

Diniego: qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego.

Provvedimento tacito: decorsi 60 gg. dal ricevimento, da parte dell'Ufficio, della dichiarazione o degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione (con Modello F-24).

## **Adesione al Servizio Telematico Doganale –avvertenze importanti per il Fornitore di servizi***[ da Assistenza on-line al S.T.D.]*

Per evitare inutili perdite di tempo si specifica che il "Fornitore di servizi« può effettuare la trasmissione di file per conto di altri utenti che devono necessariamente iscriversi al servizio telematico come "richiedenti« ed indicare il codice fiscale del fornitore di servizi e il suo "Codice utente abilitato".

Tali iscrizioni devono essere successive al ritiro dell'autorizzazione in dogana da parte del "Fornitore di servizi".

Tenuto conto che al "Fornitore di servizi" non viene rilasciata la firma digitale, obbligatoria per molti documenti che si inviano al servizio (INTRA, accise, ecc.), il "richiedente" o il suo sottoscrittore devono apporre la firma digitale ai documenti da inviare.

## Connessione

Il collegamento dell'utente al sistema di accesso doganale può avvenire:

1. via modem alla rete (**ftp**) privata del Servizio telematico doganale;
2. via Internet (**http**)

### ***1 Connessione tramite linea dedicata***

L'utente che si connette utilizzando la linea dedicata deve impostare sulla propria postazione i parametri di "**Accesso remoto**", al n. di telefono 06.5051.4953

### ***2 Connessione tramite internet***

Il sito web del Servizio telematico doganale può essere raggiunto anche tramite Internet, attraverso una connessione protetta (**https**) che garantisce la massima sicurezza, accedendo al sito **<http://www.agenziadogane.it>** e selezionando *Servizio Telematico Doganale - E.D.I.*

L'accesso via Internet, permette all'utente di accedere attraverso una connessione già impostata, offrendo un sito alternativo a quello riservato e accessibile con connessione diretta (**ftp**).

## Art. 32 C. A. D. -Obblighi del titolare e del certificatore

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad **utilizzare personalmente il dispositivo di firma.**

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

a) **Provvedere con certezza alla identificazione della persona** che fa richiesta della certificazione;

i) Assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

k) Non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

4. **Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma** anche se l'attività è delegata a terzi.

**NEL SOLO Ambiente Reale** del Servizio telematico doganale è disponibile, nel menu "**Operazioni di prelievo**", anche una funzionalità che consente di prelevare le **Risposte** del servizio dal 1° gennaio 2010 ad oggi, tranne quelle in linea.

Per prelevare con la funzione **Storico - risposte**, occorre:

Dal menu di "Operazioni di prelievo", selezionare la funzione **Storico–risposte**.

**NEL SOLO Ambiente Reale** del Servizio telematico doganale è disponibile, nel menu "**Operazioni di prelievo**", anche una funzionalità che consente di prelevare gli **Esiti** del servizio dal 1° gennaio 2010 ad oggi tranne quelli in linea.

Per prelevare con la funzione **Storico - esiti**, occorre:

- Dal menu di "Operazioni di prelievo", selezionare la funzione **Storico–esiti**:

Le informazioni riguardanti il Servizio Telematico Doganale –E.D.I.

[www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it)



**Area Dogane**

Alla pagina dedicata cui si può accedere seguendo il percorso:

**Home > L'operatore economico > Servizi online > Servizio Telematico Doganale E.D.I.**

### 3. Controlli, violazioni e sanzioni

Formali

Documentali in Ufficio

Con accesso

Per ottenere il beneficio fiscale gli utenti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, considerata come fatta a pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28.12.00 n. 445 (*"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*), con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. n. 277/2000;

Pertanto, poiché comporta la piena assunzione di responsabilità e data la delicatezza che riveste per i risvolti di carattere penale, come si dirà di seguito, la dichiarazione va compilata con la massima attenzione e diligenza.

Infatti, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR n. 445/00: *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti ..., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*;

Inoltre, nel caso in cui il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici previsti nel particolare settore sulla base di dichiarazioni non veritiere, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del citato DPR n. 445/00, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

**Particolare rilevanza si intende porre sul fatto che la dichiarazione, viene sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,**

Ne consegue che, in sede di verifica, sia in ufficio che presso la ditta, **qualsiasi dato indicato nella dichiarazione sia difforme da quanto constatato dai funzionari verificatori**, si rende applicabile:

- la sanzione penale prevista dall'art. 40 del Testo Unico delle Accise (T.U.A.), cui rimanda l'art. 14, comma 4, del medesimo T.U.A.;
- la sanzione penale prevista dall'art. 483 del c.p.;
- la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (30% dell'importo del credito stesso); è possibile usufruire del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97;
- il recupero del credito medesimo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Testo Unico delle Accise (T.U.A.) e dell'art. 75 del DPR n. 445/00.

## Le principali violazioni possibili in materia riguardano le compensazioni del credito d'imposta ed in particolare:

### 1. compensazioni irregolari (ma in base a dichiarazioni regolari)

a) effettuate in anticipo rispetto ai termini previsti (es. prima dei 60 gg. dalla presentazione della dichiarazione -credito non maturato-);

b) effettuate oltre i termini decadenziali previsti (es. dopo il 31/12 dell'anno succ. a quello in cui il credito è maturato -credito esistente ma non spettante-);

c) per crediti inesistenti (es. compensazioni in assenza di dichiarazione o per importi sup. a quelli dichiarati);

### 2. compensazioni derivanti da false dichiarazioni.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

UFFICIO DELLE DOGANE DI FERRARA

Via Mons. Luigi Maverna n. 4 – 44122 Ferrara

Tel. 0532-252011 Fax 0532-252099

E-mail: [dogane.ferrara@agenziadogane.it](mailto:dogane.ferrara@agenziadogane.it) PEC: [dogane.ferrara@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane.ferrara@pce.agenziadogane.it)

UFFICIO RIMBORSI

Responsabile: PALAZZI Simona

Tel. 0532-252030 e-mail: [simona.palazzi@agenziadogane.it](mailto:simona.palazzi@agenziadogane.it)

Collaboratore Settore Autotrasporto: CANELLA Gina

Tel. 0532-252035 e-mail: [gina.canella@agenziadogane.it](mailto:gina.canella@agenziadogane.it)